



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 27 luglio 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Franco Corbo e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, e dal dott. Gianpaolo Tosel, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S., con la partecipazione per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Antidoping del C.O.N.I. avv. Giacomo Aiello, nel corso della riunione del 20 luglio 2001, ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ **N. 62**

DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING

a carico:

sig. Jean Francois GILLET

Con nota del 9 aprile 2001 il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione la segnalazione in pari data dall'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del CONI riguardante il calciatore Jean Francois Gillet, tesserato per la Società Bari, dalla quale emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Bari-Reggina del 21.1.2001.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 19 aprile 2001, disponeva la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Gillet, con decorrenza immediata. Successivamente con atto del 28 maggio 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI disponeva il deferimento a questa Commissione del calciatore Jean Francois Gillet, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della squalifica di 16 mesi dall'attività agonistica prevista dal vigente Regolamento Antidoping.

Dopo la rituale contestazione dell'addebito, l'incolpato inviava tramite il proprio difensore memoria di controdeduzioni del prof. Gagliano Candela al provvedimento di deferimento della Procura Antidoping.

Nella memoria si contesta l'affermazione contenuta nell'atto di deferimento secondo la quale la presenza della metabolita Noreticolanone escluderebbe ogni possibilità di produzione endogena. Sul punto viene richiamata letteratura scientifica dalla quale risulterebbe la possibilità di produzione endogena anche del metabolita Noreticolanone.

Inoltre si rileva che il Gillet, nei giorni precedenti il prelievo, aveva subito un'affezione virale batterica che aveva alterato i normali parametri sierologici.

Alla riunione del 20 luglio 2001 è comparso il Procuratore Capo Antidoping del CONI che ha chiesto l'affermazione di responsabilità del Gillet e, per i motivi esposti nella memoria integrativa depositata in udienza, l'applicazione della sanzione della squalifica di mesi 16, parzialmente commutata in sanzione pecuniaria, così pervenendosi alla sanzione della squalifica per otto mesi e dell'ammenda di L. 100.000.000.

E' altresì comparso il Gillet, assistito dal suo difensore che ha pregiudizialmente eccepito la illegittimità della formulazione del Regolamento Antidoping per asserito contrasto con l'art. 6 della L. 14-12-00 n. 376, nella parte in cui impone al CONI ed alle Federazioni Sportive di adeguare i propri regolamenti alla predetta legge.

Inoltre ha richiamato le considerazioni tecniche svolte dal Prof. Gagliano Candela ed ha insistito sulle condizioni di salute del Gillet all'atto del prelievo, affermando in particolare che lo stato di alterazione febbrile e di grave disidratazione in cui si trovava il calciatore non poteva non avere provocato l'alterazione dei dati analitici delle sostanze presenti nell'urina.

Ha concluso chiedendo il proscioglimento del proprio assistito.

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita, sentite le parti, rileva innanzitutto che non può essere accolta l'eccezione pregiudiziale di nullità del Regolamento Antidoping vigente per contrasto con la legge istitutiva del divieto di doping nell'ordinamento dello Stato.

Non sussiste infatti alcun contrasto tra le due fonti normative, in quanto il Regolamento Antidoping del CONI recepito dalla F.I.G.C., prevedendo sanzioni e procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi a controllo, rispetta le prescrizioni dell'art. 6 co. I della Legge richiamata.

Non è peraltro precluso dalla legge citata o da qualsiasi altro provvedimento statutale che il CONI e le Federazioni, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possano disciplinare e sanzionare comportamenti colposi non specificatamente presi in considerazione della legge 376/00.

Questa possibilità è del resto espressamente prevista dall'art. 6 co. II della citata legge, laddove consente che le Federazioni sportive nazionali possano stabilire sanzioni disciplinari per l'assunzione di farmaci non ripartiti nelle classi previste dal precedente art. 2.

E' pertanto pienamente legittima la previsione del Regolamento Antidoping relativa all'adozione di sanzioni disciplinari legate alla presenza di sostanze proibite in ipotesi di assunzione non intenzionale.

Tanto premesso, la Commissione osserva che non vi è motivo di dubitare della correttezza degli accertamenti di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati al Gillet dopo la disputa della gara Bari-Reggina del 21.1.2001.

L'analisi e la controanalisi hanno evidenziato, come risulta dagli atti allegati al deferimento, la presenza nel liquido organico del calciatore di Norandrosterone e di Noreticolanalone, metaboliti del Nandrolone, in concentrazione ben superiore al limite previsto di 2 ng/ml.

Questo risultato non è inficiato dalle considerazioni svolte dal consulente dell'incolpato a proposito della correzione dei dati di laboratorio nel senso da lui indicato poiché, anche se venissero operate le correzioni da lui suggerite, il livello di concentrazione rimarrebbe ampiamente superiore al limite fissato dal CIO.

Non è neppure probante l'affermazione circa la possibile produzione endogena del Noreticolanalone, dal momento che la presenza di Norandrosterone in concentrazione superiore ai 2ng/ml è sufficiente per integrare la violazione disciplinare contestata.

Si aggiunga che, come già rilevato da questa Commissione in precedenti decisioni, tutti i lavori scientifici relativi alla produzione endogena di metaboliti del Nandrolone (compreso il Noreticolanone) hanno portato alla conclusione che tale produzione endogena, riscontrata in laboratorio in condizioni di stress indotto, rimane in limiti lontani da quello applicato dal CIO ai fini del giudizio di positività al controllo antidoping.

E' infine indimostrata e non può essere presa in considerazione l'asserita alterazione dei dati dell'esame sierologico in conseguenza delle condizioni di salute del Gillet al momento del prelievo. Dalla lettura della relazione anamnestica del dott. Nicola Dellino, acquisita agli atti perché prodotta dal difensore dell'incolpato, si rileva che la patologia sofferta dal Gillet nella settimana precedente la gara Bari-Reggina appariva superata la domenica giorno della gara. Lo stato febbrile accusato dal Gillet nella giornata di mercoledì non è più menzionato nel diario anamnestico dei giorni successivi e lo stesso atleta dichiarò al medico, il giorno della gara, di sentirsi "normale" al punto di fare qualche resistenza alla somministrazione della flebo che gli venne prescritta e praticata dal medico sociale.

Si deve pertanto concludere che il Gillet non ha addotto alcuna valida ragione che consenta di disattendere le incontestate risultanze degli accertamenti svolti dal Laboratorio di analisi antidoping, con la conseguenza dell'affermazione della sua responsabilità.

Nell'applicazione della sanzione, ritiene questa Commissione debba farsi riferimento al Regolamento dell'attività antidoping recepito dalla F.I.G.C. con C.U. n. 27 pubblicato in data 21 febbraio 2001.

Tale normativa, anche se entrata in vigore successivamente alla data del controllo antidoping operato sul Gillet, va ritenuta applicabile al caso in esame perché complessivamente più favorevole, sotto un profilo sanzionatorio, all'incolpato. Infatti la nuova disciplina sanzionatoria consente, in caso di doping non intenzionale, la possibilità di una eventuale modifica alla sanzione della sospensione di due anni dall'attività sportiva, possibilità non prevista nella normativa previgente.

La Commissione non ritiene tuttavia di potere aderire alla istanza di commutazione della sanzione della squalifica in pena pecuniaria avanzata dal Procuratore Antidoping, in quanto l'art. 7 dell'All. 1 del Regolamento afferma espressamente che "in linea di principio una multa non dovrebbe mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione". Lo stesso articolo dispone altresì che le sanzioni stabilite nel Regolamento possano essere applicate cumulativamente, in quanto compatibili, e possano essere accompagnate da misure "che impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso per un determinato periodo di tempo, dell'atleta che si è reso responsabile del fatto di doping".

Alla luce di tali principi la Commissione ritiene di applicare congiuntamente la sanzione della squalifica e dell'ammenda, oltre alla misura accessoria dei controlli come precisati in dispositivo.

La squalifica va determinata in mesi 10, avuto riguardo alle risultanze delle analisi ed in particolare all'ampio superamento della soglia, con riferimento alla facoltà di modifica prevista dal Regolamento che la Commissione ritiene di dovere esercitare operando una riduzione di due terzi sulla pena base di anni due e mesi sei di squalifica. Va considerata circostanza eccezionale che giustifica tale riduzione il fatto che possa essersi trattato verosimilmente di un'assunzione colposa di sostanza vietata da parte del Gillet avvenuta in una singola occasione. Tutti i dati clinici acquisiti agli atti inducono infatti ad escludere che l'incolpato abbia fatto uso di sostanze vietate in altre occasioni.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria ritiene la Commissione che sia adeguatamente afflittiva in rapporto alla potenzialità economica dell'atleta l'ammenda di L. 50.000.000.

Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al calciatore **Jean Francois Gillet**, tesserato per la Società Bari, la sanzione della squalifica per mesi **dieci** a

far tempo dal 19 aprile 2001, data del provvedimento di sospensione, oltre all'ammenda di L. 50.000.000.

Dispone l'effettuazione nei confronti di Jean Francois Gillet di controlli antidoping senza preavviso per il periodo di mesi sei a decorrere dalla scadenza della squalifica.

Delega l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per l'attuazione di tale misura.

sig. Fernando COUTO

Con nota del 23 aprile 2001, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione la segnalazione in pari data dell'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Fernando Couto, tesserato per la Società Lazio, dalla quale emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza di norandrosterone (in concentrazione superiore a 2 ng/ml) e noreticolanone, in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Fiorentina-Lazio del 28 gennaio 2001.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 27 aprile 2001, disponeva la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Couto, con decorrenza immediata. Successivamente, con atto del 14 maggio 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI disponeva il deferimento a questa Commissione del calciatore Fernando Couto, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della squalifica di 16 mesi dall'attività agonistica prevista dal vigente Regolamento Antidoping.

Dopo la rituale contestazione dell'addebito, l'incolpato inviava, tramite il proprio difensore, una memoria nella quale sollevava, richiamando le argomentazioni già svolte nella fase istruttoria, l'eccezione di invalidità del verbale di prelievo e di conseguente nullità di tutta la procedura di analisi e controanalisi. Le irregolarità eccepite riguardano l'erronea indicazione della data di svolgimento della gara Fiorentina-Lazio nel giorno 29.1.2001, mentre la stessa è stata giocata in realtà il 28.1.2001, la mancata indicazione del sesso dell'atleta sottoposto a controllo, la non corrispondenza dell'ora di arrivo al controllo indicata nel verbale con l'effettivo ingresso del calciatore nel locale adibito al prelievo ed infine la non coincidenza dei codici alfanumerici relativi ai flaconi ed ai contenitori indicati nel verbale con quelli materialmente apposti sugli stessi. A sostegno del proprio assunto la difesa richiamava il contenuto di una "Comunicazione di non-conformità" redatta dal Direttore del Laboratorio Analisi Antidoping dottor Francesco Botrè, riguardante le difformità riscontrate nella procedura di prelievo compiuta all'esito della gara Fiorentina-Lazio del 28.1.2001, con riferimento a tre dei campioni prelevati nella circostanza. In via subordinata, la difesa rilevava che l'incolpato è stato sottoposto in data 21.4.2001, da parte del prof. Costanzo Moretti, all'esame DEXA che ha evidenziato l'incompatibilità del rapporto tra massa corporea e percentuale di massa grassa con l'assunzione anche saltuaria da parte del Couto di steroidi anabolizzanti sia per via parenterale, che per via orale. In data 10.4.2001 il Couto è stato altresì sottoposto dal prof. Kintz dell'Università Louis Pasteur di Strasburgo, ad analisi tricologica che ha dato esito negativo, escludendo la possibilità che l'incolpato avesse assunto sostanze anabolizzanti, volontariamente e per un periodo significativo.

Si dovrebbe pertanto escludere, sulla base di tali risultanze scientifiche, l'ipotesi di assunzione volontaria da parte del Couto di sostanze anabolizzanti (doping intenzionale).

La responsabilità per assunzione colposa di sostanze vietate non potrebbe invece essere affermata dopo l'entrata in vigore della legge 14/12/2000 n. 376, che prevede e disciplina esclusivamente l'ipotesi di assunzione volontaria di sostanze vietate al fine di conseguire un effetto migliorativo delle prestazioni agonistiche. Il Regolamento Antidoping delle Federazioni sportive affiliate al C.O.N.I., dovendosi adeguare alla normativa dell'ordinamento statale in virtù dell'esplicito precetto contenuto nell'art. 6 co. 1 della Legge citata, non potrebbe sanzionare la responsabilità per colpa; tale affermazione di

responsabilità sarebbe illegittima perché in contrasto con una legge dello Stato, alla quale la fonte regolamentare secondaria non potrebbe derogare. In via di ulteriore subordinate, la memoria difensiva richiamava la raccomandazione rivolta a tutte le Federazioni affiliate dalla circolare FIFA n. 752 del 19 aprile 2001, in ordine alla possibilità che i cosiddetti integratori, prodotti e distribuiti da Case statunitensi, risultino contaminati con steroidi androgeni ed anabolizzanti.

Per i fatti pregressi a tale avvertimento sarebbe legittimo presumere, secondo la difesa, la buona fede e l'assoluta inconsapevolezza delle possibili conseguenze derivanti dalla mera assunzione di integratori occultamente contaminati, per cui dovrebbe essere esclusa qualsiasi forma di responsabilità – dolosa o colposa – del Couto, non potendosi individuare, nella circostanza ipotizzata, alcun profilo di colpevolezza.

Alla riunione del 20 luglio 2001 è comparso il Procuratore Capo Antidoping del C.O.N.I. che ha chiesto l'affermazione di responsabilità del Couto e, per i motivi esposti nella memoria integrativa depositata in udienza, l'applicazione della squalifica per mesi 16, parzialmente commutata in sanzione pecuniaria, così pervenendosi alla sanzione della squalifica per otto mesi e dell'ammenda di L. 100.000.000.

E' altresì comparso il Couto, assistito dal suo difensore, che ha ampiamente illustrato e confermato le eccezioni svolte nella memoria, concludendo in via principale per il proscioglimento dell'incolpato, in subordinate per l'applicazione del minimo della sanzione sospensiva, anche congiunta alla pena pecuniaria, conformemente alla previsione dell'allegato 1 al Regolamento Antidoping del C.O.N.I art. 1, co. 1, lett. b) punti II e III.

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita, sentite le parti, osserva preliminarmente che non può essere accolta l'eccezione di nullità del verbale delle operazioni di prelievo avanzata dalla difesa dell'incolpato.

Infatti le difformità evidenziate, seppure esistenti, non sono di natura tale da compromettere la validità ed attendibilità delle procedure e dei risultati dei controlli antidoping. Si tratta di vizi definiti "minori" dall'art. 5 del Capitolo VI del Codice Antidoping del CIO.

Tale norma ricollega l'effetto di nullità della procedura soltanto ai seguenti vizi, la cui elencazione deve ritenersi tassativa:

- Insufficienza della catena custodiale del campione.
- Difetti riguardanti i sigilli apposti sul recipiente nel quale il campione è conservato.
- Mancanza di firma dell'atleta sul verbale di prelievo.
- Mancato invito all'atleta a partecipare alle operazioni di controanalisi.

I vizi denunciati dalla difesa non rientrano nelle predette categorie, risolvendosi in difetti formali attinenti ad elementi marginali, non idonei ad inficiare gli atti della procedura successivamente posti in essere.

In particolare, l'erroneità della data indicata è irrilevante in quanto è da ricondursi ad un mero errore materiale, non essendovi alcun dubbio in ordine alla individuazione della gara alla quale il prelievo si riferisce. Altrettanto dicasi per la mancata indicazione del sesso dell'atleta sottoposto a prelievo, che costituisce mera irregolarità essendo stato correttamente individuato il sesso del Couto ai fini del dosaggio del campione di riferimento.

Non risulta poi confermato il rilievo circa la pretesa erroneità dell'orario di arrivo del calciatore nel luogo del controllo, indicato nel verbale di prelievo. Vi è in atti la dichiarazione resa l'11.5.2001 dell'Ispettore F.I.G.C. avv. Merlino il quale ha precisato che nel verbale di prelievo relativo al Couto, così come negli altri redatti in occasione della gara Fiorentina-Lazio, gli orari indicati sono quelli relativi all'inizio ed alla conclusione materiale del prelievo, come da prassi costantemente seguita nei controlli antidoping.

Infine, la doglianza relativa allo scambio dei codici si risolve nella semplice inversione della collocazione degli adesivi riportanti il codice numerico del flacone e del contenitore termico, esclusivamente sul verbale di prelievo. Tale inversione non ha impedito in nessun momento del procedimento una esatta e certa identificazione dei campioni, non essendo

avvenuto alcun errore nell'applicazione dei sigilli e nell'apposizione degli esatti codici sul flacone e sul contenitore dello stesso. Tanto risulta anche dalla comunicazione di non conformità redatta dal dott. Botrè, il quale si è limitato a segnalare la mera inversione di codici relativi al flacone ed al contenitore soltanto sul verbale di prelievo.

Per quanto riguarda l'esame DEXA e l'esame tricologico ai quali è stato sottoposto il Couto, non vi sono ragioni per dubitare della loro attendibilità e validità scientifica.

Peraltro la Commissione ha già avuto modo di considerare in proprie precedenti delibere che le suddette analisi consentono di escludere l'uso massiccio o protratto nel tempo di sostanze anabolizzanti, mentre l'assunzione sporadica di una dose minore di anabolizzante non è rilevabile né dall'esame DEXA né dall'esame del capello.

Recenti studi, citati nell'atto di deferimento (Gaillard e Segura), hanno dimostrato infatti che il riscontro di positività dall'esame dei capelli deve essere considerato utile solo nel caso di massiccia assunzione di Nandrolone, mentre una singola somministrazione della sostanza non è rilevabile attraverso tale esame.

Quanto all'esame DEXA, lo stesso prof. Moretti, in sede di audizione davanti alla Procura Antidoping, ha precisato che esso non è in grado di rilevare episodiche assunzioni avvenute a distanza di tempo dalla data del prelievo.

Resta in definitiva accertato il dato obiettivo della presenza della sostanza proibita in livelli superiori alla soglia prevista dal CIO, sulla cui validità concordano gli studi scientifici pubblicati anche di recente.

Tale circostanza è sufficiente ad affermare la responsabilità disciplinare del Couto per assunzione non intenzionale di sostanze proibite.

In proposito va disattesa l'altra eccezione della difesa circa la pretesa illegittimità del Regolamento Antidoping per contrasto con la legge 14.12.00 n. 376.

Non sussiste infatti alcun contrasto tra le due fonti normative, in quanto il Regolamento Antidoping del CONI, recepito dalla F.I.G.C., rispetta la prescrizione dell'art. 6 della legge richiamata, prevedendo sanzioni e procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi a controllo.

Non è peraltro precluso dalla legge citata o da qualsiasi altro provvedimento statale che il CONI e le Federazioni, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possano disciplinare e sanzionare comportamenti colposi non specificatamente presi in considerazione dalla legge 376/00.

Questa possibilità è del resto espressamente prevista dall'art. 6 co. II della citata legge, laddove consente che le Federazioni Sportive Nazionali possano stabilire sanzioni disciplinari per l'assunzione di farmaci non ripartiti nelle classi previste dal precedente art. 2.

E' pertanto pienamente legittima la previsione di sanzioni disciplinari legate alla presenza di sostanze proibite in ipotesi di assunzione non intenzionale.

L'accento alla possibilità che la presenza dei metaboliti del Nandrolone sia dovuta all'assunzione di integratori alimentari contaminati in epoca precedente alla pubblicazione della raccomandazione della F.I.F.A., rimane puramente ipotetico, dato che in concreto non risulta, anzi non è neppure affermato, che il Couto abbia assunto integratori alimentari provenienti dagli Stati Uniti e pertanto sospetti secondo le raccomandazioni della F.I.F.A.

Risulta altresì che la società Lazio ha fatto testare dall'Università Luis Pasteur di Strasburgo tutti gli integratori alimentari abitualmente in uso per i propri tesserati e persino le creme, le lozioni ed altri prodotti di uso cosmetico, con esito negativo.

Pertanto il Couto deve essere ritenuto responsabile, non avendo neppure prospettato alcuna ipotesi verosimile che consenta di individuare la provenienza delle sostanze presenti nel suo liquido organico.

Nella determinazione della sanzione, ritiene questa Commissione debba farsi riferimento al Regolamento dell'attività antidoping recepito dalla F.I.G.C. con C.U. n. 27 pubblicato in data 21 febbraio 2001.

Tale normativa, anche se entrata in vigore successivamente alla data del controllo antidoping operato sul Couto, va ritenuta applicabile al caso in esame perché complessivamente più favorevole, sotto un profilo sanzionatorio, all'incoltato. Infatti la nuova disciplina sanzionatoria consente, in caso di doping non intenzionale, la possibilità di una eventuale modifica della sanzione della sospensione di due anni dall'attività sportiva, possibilità non prevista nella normativa vigente al momento della commissione dell'illecito. La Commissione non ritiene tuttavia di poter aderire alla istanza di commutazione della sanzione della squalifica in pena pecuniaria, avanzata dal Procuratore Antidoping, in quanto l'art. 7 dell'all. 1 del Regolamento afferma espressamente che "in linea di principio una multa non dovrebbe mai sostituire una misura sospensiva ma dovrebbe integrare tale sanzione". Lo stesso articolo dispone altresì che le sanzioni stabilite nel Regolamento possano essere applicate cumulativamente, in quanto compatibili, e possano essere accompagnati da misure "che impongono controlli con cadenza regolare oppure senza preavviso per un determinato periodo di tempo, dell'atleta che si è reso responsabile del fatto di doping".

Alla luce di tali principi la Commissione ritiene di dover applicare congiuntamente la sanzione della squalifica e dell'ammenda, oltre alla misura accessoria dei controlli come previsti in dispositivo.

La squalifica va determinata in mesi 10, avuto riguardo alle risultanze delle analisi ed in particolare all'ampio superamento della soglia, con riferimento alla facoltà di modifica prevista dal Regolamento, che la Commissione ritiene di dover esercitare operando una riduzione di due terzi sulla pena base di anni due e mesi sei di squalifica. Va considerata circostanza eccezionale, che giustifica tale riduzione, il fatto che possa essersi trattato verosimilmente di un'assunzione colposa di sostanza vietata da parte del Couto, avvenuta in una singola occasione. Tutti i dati clinici acquisiti agli atti, compresi il test DEXA e l'esame tricologico, inducono ad escludere che l'incoltato abbia fatto uso di sostanze vietate in altre occasioni.

Per quanto riguarda la sanzione pecuniaria ritiene la Commissione che sia adeguatamente afflittiva, in rapporto alla potenzialità economica dell'atleta, l'ammenda di L. 100.000.000.

Per tali motivi Commissione Disciplinare delibera di infliggere al calciatore **Fernando Couto**, tesserato per la Società Lazio, la sanzione della squalifica per mesi **dieci** a far tempo dal 27 aprile 2001, data del provvedimento di sospensione, oltre all'ammenda di L. 100.000.000.

Dispone l'effettuazione nei confronti di Fernando Couto di controlli antidoping senza preavviso per il periodo di mesi **sei** a decorrere dalla scadenza della squalifica.

Delega l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per l'attuazione di tale misura.

sig. Nicola CACCIA

Con nota del 2 maggio 2001, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione la segnalazione in pari data dell'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Caccia Nicola, tesserato per la Soc. Piacenza, dalla quale emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza, in concentrazione superiore ai limiti stabiliti dal CIO, di metaboliti di nandrolone (norandrosterone e noreticolanalone), in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Sampdoria-Piacenza del 23/12/00.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 3 maggio 2001, disponeva, ai sensi dell'art. 9 n. 8 del Regolamento dell'Attività Antidoping della F.I.G.C., la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Caccia, con decorrenza immediata.

In data 11 maggio 2001 l'Ufficio Procura Antidoping del CONI procedeva all'audizione del calciatore e del medico sociale del Piacenza, dott. Costantino. Il primo dichiarava di

aver assunto, oltre ai farmaci indicati nel verbale di prelievo antidoping, aminoacidi ramificati e polase su prescrizione del medico sociale e di aver mangiato, nella settimana precedente alla gara, della carne di cinghiale. Il medico sociale riferiva che il trattamento farmacologico dei calciatori veniva effettuato solo su sua prescrizione, anche per gli integratori, in relazione ai quali egli provvedeva a spiegare preventivamente agli atleti le ragioni e gli effetti del loro impiego.

Con atto del 14 maggio 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI deferiva a questa Commissione il calciatore, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di 16 mesi dall'attività agonistica, prevista dal vigente regolamento antidoping.

Dopo la rituale contestazione dell'addebito, l'incolpato inviava memoria difensiva con allegazioni documentali. In tale memoria l'incolpato eccepiva, in via preliminare, che il vigente Regolamento Antidoping non assicura adeguatamente il diritto al contraddittorio dell'atleta risultato positivo in sede di prima analisi posto che: a) al perito di fiducia eventualmente nominato è riconosciuto il diritto di mera assistenza alle operazioni di analisi di revisione, senza facoltà di formulare osservazioni e riserve, presentare note tecniche etc.; b) che il risultato delle analisi di revisione è inappellabile e come tale non contestabile dall'incolpato in sede disciplinare; c) che queste previsioni confliggono con i principi in tema di diritto di difesa sanciti a livello costituzionale (art. 24 Cost.) e di legislazione ordinaria (art. 230 c.p.p.; art. 223 disp. coord. c.p.p.). Nel merito, la difesa dell'incolpato osservava come, in base alle acquisizioni scientifiche attuali, la presenza di metaboliti del nandrolone nelle urine non potesse di per sé costituire indizio di doping, atteso che la produzione endogena o conseguente all'assunzione di integratori alimentari o di carne animale ben poteva determinare il superamento del limite di 2 ng/ml stabilito dal CONI, specie in atleti sottoposti a stress agonistico, tant'è che l'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) aveva elevato a 5 ng/nl la soglia di positività al nandrolone, con decorrenza dal 15/3/01. Inoltre la difesa rilevava come la presunzione di doping derivante dalla presenza di nandrolone nelle urine, a prescindere da qualunque accertamento sull'elemento soggettivo della violazione (dolo o colpa) contrastasse con il principio generale "*nulla poena sine culpa*" sancito in via generale dall'art. 3 legge 689/81 in tema di illeciti amministrativi. Contestava inoltre la persuasività degli studi scientifici menzionati dal Procuratore Antidoping nell'atto di deferimento, atteso che ben più ampia letteratura scientifica dimostrava come la fissazione del limite di 2 ng/ml non rispondesse ad un'effettiva massima d'esperienza. La difesa sottolineava poi come il medico sociale dott. Costantino, non solo avesse garantito di non aver mai prescritto ai calciatori l'assunzione di sostanze dopanti, ma avesse anche escluso tassativamente la possibilità che Caccia potesse avere assunto di sua iniziativa tali sostanze. Infine, dal punto di vista strettamente chimico, la difesa denunciava come in sede di analisi non fosse stato preso in giusta considerazione il dato relativo alla densità dell'urina dell'atleta e non si fosse tenuto conto del fatto che i livelli di testosterone accertati (76 ng/ml) fossero tali da escludere la somministrazione prolungata di nandrolone. Tanto esposto, la difesa concludeva chiedendo che la Commissione: in via preliminare, accertasse la violazione del diritto al contraddittorio e annullasse il procedimento; nel merito, in via principale, dichiarasse l'inaffidabilità scientifica del limite di 2 ng/ml e assolvesse il Caccia; in via subordinata, dichiarasse non dimostrata l'origine esogena dei metaboliti del nandrolone ed assolvesse l'incolpato; dichiarasse scientificamente inattendibili le analisi effettuate sul campione prelevato ed assolvesse il Caccia; revocasse inoltre in tutti i casi di cui sopra la sospensione cautelare; in via ulteriormente subordinata, applicata la previsione di cui all'art. 1, comma 1 punto b) dell'all.to 1 del Regolamento Antidoping del CONI, irrogasse all'incolpato una sanzione non superiore ad 8 mesi di squalifica.

Alla riunione del 20/7/01 comparivano il Procuratore Antidoping, nonché il deferito con il proprio difensore. Veniva sentito come teste il dott. Costantino.

A conclusione della sua esposizione, il Capo dell'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva la dichiarazione di responsabilità del Caccia e l'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni della squalifica per 8 mesi e dell'ammenda di lire 100.000.000 sulla base del Regolamento antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1065 del 22/12/00.

La difesa dell'incolpato, dopo avere ampiamente illustrato le argomentazioni a sostegno della non colpevolezza del proprio assistito in ordine all'infrazione allo stesso contestata, ne chiedeva il proscioglimento.

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita e sentite le parti, rileva innanzitutto che non vi è motivo di dubitare della correttezza degli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina prelevati al Caccia dopo la disputa della gara Sampdoria-Piacenza del 23 dicembre 2000. L'analisi e la controanalisi hanno evidenziato, come risulta dagli atti allegati al deferimento, la presenza nel liquido organico del calciatore di norandrosterone e di noreticolanone, metaboliti del nandrolone, in concentrazione superiore al limite di 2 ng/ml.

La difesa ha eccepito anzitutto che le analisi di revisione sarebbero state eseguite in violazione del diritto al contraddittorio dell'incolpato. L'eccezione deve essere disattesa. Esclusa la possibilità di applicazione analogica, in sede disciplinare, delle norme del codice di procedura penale, si osserva che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Regolamento Antidoping (C.U. F.I.G.C. del 21/2/01) vigente all'epoca (10-26/4/01) di effettuazione delle analisi di revisione, possono "assistere" alle operazioni l'atleta od un suo rappresentante, nonché un perito designato entro e non oltre le 24 ore precedenti. Ora, interpretando tale previsione secondo logica e buon senso, ed in conformità ai principi generali in tema di diritto al contraddittorio, è indubbio che la facoltà di assistenza del perito non può esaurirsi in quella di presenza muta ed inerte, ma implica sicuramente la possibilità di interloquire nello svolgimento delle operazioni, sia per contestare oralmente metodiche od opzioni tecniche, sia per far constare a verbale riserve ed eccezioni: diversamente opinando la facoltà di assistenza si risolverebbe in un vuoto simulacro, come tale del tutto inidoneo ai fini di salvaguardare il diritto di difesa e di contribuire all'accertamento dei dati chimici rilevanti secondo procedure tecnicamente e scientificamente corrette. Nel caso di specie, risulta appunto che il perito di parte dott. Grossi non solo ha partecipato alle operazioni di analisi di revisione, ma ha anche potuto segnalare al Direttore Scientifico del Laboratorio della Federazione Medico Sportiva di Roma (dott. Botrè) la mancanza di "*uno standard puro sigillato di riferimento per il norandrosterone*" nonché "*della necessaria documentazione che dimostrasse la corretta conservazione ed attendibilità dello standard, aperto molti mesi prima*" (v. perizia dott. Grossi 2/7/01, p. 3): siffatto intervento difensivo ha determinato la sospensione delle procedure di analisi, onde consentire al Laboratorio di rifornirsi (in Australia, come riferito dal Procuratore Antidoping) dello standard, per poter quindi riprendere regolarmente le operazioni in data 26 aprile. E' dunque dimostrato per tabulas che all'incolpato ed al suo perito non è stato in alcun modo precluso l'esercizio attivo del diritto al contraddittorio, posto che la contestazione formulata in ordine allo standard di riferimento per il norandrosterone è stata de plano accolta dal Direttore del Laboratorio con l'immediata adozione degli adempimenti conseguenti (v. anche nota integrativa al verbale di apertura in controanalisi del campione 26/4/01 ove si dà atto di ulteriori osservazioni formulate dal perito di parte, dott. Grossi, in sede di revisione di analisi e delle valutazioni espresse al riguardo dal dott. Botrè). Quanto alla previsione di inappellabilità dei risultati delle analisi di revisione (art. 9, comma 7), si osserva che essa preclude – per ovvie esigenze di definizione delle operazioni – il rifacimento di ulteriori analisi sul medesimo campione, ma non impedisce affatto all'interessato di contestarne l'attendibilità, denunciando violazioni di norme procedurali o di prescrizioni tecnico-scientifiche.

A quest'ultimo riguardo, in merito ai valori dei metaboliti riscontrati, la difesa (sulla base di quanto osservato dal perito dott. Grossi: v. relazione cit., p. 7) ha appunto richiesto una correzione dei dati che tenesse conto della densità urinaria del campione in esame. Nella specie tale densità era pari a 1026 g/L (f. 8/12 del verbale di analisi) ed il dott. Grossi assume che le quantità di norandrosterone e noreticolanone riscontrate nelle urine dell'atleta devono essere, per una corretta validazione, rapportate al valore di densità urinaria fisiologico (1020) ed afferma che i valori in tal modo corretti risultano essere pari a 2,6 ng/ml di NA e 2,5 ng/ml di NE, anziché 3,4 ng/ml di NA e 3,2 ng/ml di NE, come si ricava dai verbali delle controanalisi, mentre se si fosse adottato un valore di riferimento ancora inferiore (es. 1014 g/L) le concentrazioni dei metaboliti sarebbero risultate al di sotto della soglia di 2 ng/ml. Orbene risulta a questa Commissione, come appurato in altri procedimenti a carico di atleti risultati positivi ai metaboliti del nandrolone (v. decisione 2/3/01, Bucchi e Monaco) che il direttore del Laboratorio Antidoping FMSI, dott. Botrè, sostiene – in piena aderenza alle linee guida del CIO (v. circolare “Analytical criteria for reporting low concentration of anabolic steroids” in atti) - che la correzione per la densità debba essere effettuata al momento del confronto fra il campione e l'urina positiva di riferimento. Nel caso in cui il campione abbia una densità superiore a 1020, la concentrazione dei metaboliti del nandrolone nell'urina di riferimento viene corretta e, se dopo la tale correzione la concentrazione è ancora inferiore a quella dell'urina dell'atleta, quest'ultimo campione viene considerato positivo. Viceversa nel caso in cui la densità urinaria dell'atleta sia inferiore a 1020 g/L non è prevista alcuna correzione, posto che non occorre tener conto della disidratazione conseguente ad intensa attività fisica. Questo modus procedendi appare del tutto immune da censure, non sussistendo alcun serio argomento scientifico atto ad inficiare l'affidabilità del parametro corrente di riferimento di densità urinaria (1020 g/L) adottato dal CIO (sulla base della media statistica dei valori riscontrati in atleti di tutti gli sports). In ogni caso l'ipotesi di adozione di un valore di riferimento ancora inferiore avrebbe potuto essere giustificata solo a fronte di una documentata eccezionalità (in minus rispetto alla media) dei valori di densità urinaria dell'incolpato.

La sostanza di cui trattasi è vietata in quanto compresa, quale “steroide anabolizzante androgeno”, nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal CIO per l'anno 2000 (classe I lett.c) ed in vigore al momento del prelievo (23/12/00).

La difesa del Caccia, pur non contestando la positività dell'analisi, ne attribuisce l'origine e la responsabilità non all'assunzione, dolosa o colposa, della sostanza vietata da parte dell'incolpato, bensì ad una serie di altre ipotetiche cause, la prima delle quali potrebbe consistere nella produzione endogena dei metaboliti del nandrolone da parte dell'organismo del calciatore.

Tale assunto difensivo si basa essenzialmente su lavori scientifici attestanti l'esistenza di tale produzione endogena ed il riscontro della stessa in laboratorio. Si tratta di pubblicazioni in buona parte già note alla Commissione, che ha avuto modo di prenderne conoscenza nel corso di altri procedimenti (vedi C.U. n. 182 del 24/11/00 e n. 331 del 2/3/01). Come già osservato in tali precedenti, la Commissione ritiene che su tale materia non esista un orientamento consolidato ed univoco, tale da porre in dubbio in concreto la validità dei parametri di riferimento universalmente utilizzati per la determinazione del livello di concentrazione al di sopra del quale il soggetto viene considerato positivo (per il norandrosterone 2 ng/ml). Agli studi invocati dalla difesa, possono essere infatti contrapposti quelli – altrettanto prestigiosi ed affidabili - citati dal Procuratore Antidoping Dehennin e altri, 1999; Kintz ed altri, 1999; Le Bizec e altri, 1999) tutti attestanti che in soggetti sani i valori di NA e NE sono di gran lunga inferiori al limite di 2 ng/ml.

Anche il recentissimo studio di Reznik ed altri (2001) in tema di produzione endogena di metaboliti del nandrolone, compreso il noreticolanone, in soggetti in condizione di stress metabolico indotto in laboratorio, nelle conclusioni afferma che in un individuo sano non

dopato la concentrazione di norandrosterone e noreticolanone nell'urina, dopo stimolazione metabolica od ormonale, è inferiore ad 1 ng/ml. In relazione ai risultati della loro ricerca, Reznik ed i suoi associati affermano che quanto da essi accertato costituisce supporto per il limite di 2 ng/ml applicato dai laboratori accreditati dal Comitato Olimpico Internazionale per il giudizio di positività relativamente a doping anabolico (*“Our findings constitute support for the limit of 2 ng/L NA and NE applied by the International Olympic Committee accredited laboratories for declaring positive anabolic doping”*).

In conclusione, la tesi della produzione endogena in condizioni di stress dei metaboliti rilevati, nella misura riscontrata nel liquido organico del Caccia, non può essere accettata, non trovando conforto univoco nella comunità scientifica internazionale. Quel che può ammettersi è che la quantità di metaboliti di nandrolone di produzione endogena varia sensibilmente da soggetto a soggetto e può essere altresì incrementata in condizioni di stress fisico (allenamento intenso, prestazioni agonistiche) fino anche a tre volte la concentrazione normale dell'atleta (v. gli studi di Le Bizec e Kintz citati anche dalla difesa), ma non vi è alcuna prova – allo stato delle attuali conoscenze medico-chimiche – che siffatte variazioni (di origine endogena) possano addirittura arrivare al superamento della soglia di 2 ng/ml. Il fatto che altre federazioni sportive (UCI) abbiano adottato limiti più elevati può (presumibilmente) essere spiegato con le peculiari caratteristiche dello specifico sport (ciclismo) praticato (notevole durata dello sforzo fisico, imponente disidratazione), ma non può giustificare la messa in discussione del limite (quello dei 2 ng/ml) attualmente vigente presso la F.I.G.C. e, come detto, tuttora rispondente agli orientamenti prevalenti della comunità scientifica.

Ulteriore conferma alla conclusione di cui sopra risiede nell'osservazione che, ove l'organismo del Caccia effettivamente producesse, in condizioni di stress, rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, la sua positività al nandrolone sarebbe dovuta risultare sistematicamente in tutti (o almeno in buona parte dei) i controlli cui egli è stato presumibilmente sottoposto (per sorteggio antidoping) in epoca sia anteriore che successiva alla gara del 23/12/00, a parità di condizioni quanto a stress agonistico (v. audizione del medico sociale dott. Costantino da parte dell'Ufficio di Procura Antidoping in data 11/5/01). Non solo, ma di tale anomalia congenita (straordinaria capacità di produzione endogena di nandrolone) la società (che notoriamente non manca di sottoporre ad accurati e frequenti esami medico-clinici le condizioni di salute dei propri calciatori) avrebbe dovuto essere informata già da epoca ben anteriore alla gara suddetta ed avrebbe quindi dovuto, attesa la vigente regolamentazione antidoping, informarne per tempo le competenti autorità medico-sportivo per sottrarre il Caccia al rischio di incolpazioni disciplinari.

Si può quindi concludere che l'ipotesi della produzione endogena dei metaboliti del nandrolone non è neppure supportata, nel caso di Caccia, da alcun dato individuale concreto che la possa avvalorare.

Le altre ipotesi avanzate nella perizia dott. Grossi (pp. 10 ss.) in ordine alla possibilità di inconscia assunzione attraverso l'ingestione di farmaci o integratori nutrizionali “inquinati” o di alimenti, quali carni animali trattate con estrogeni, sono rimaste anch'esse a livello teorico, non essendo stata allegata alcuna circostanza specifica diretta a provare l'assunzione di cibi trattati con estrogeni o di farmaci o integratori alimentari contenenti sostanze che possano giustificare la presenza di metaboliti del nandrolone nelle concentrazioni riscontrate nelle urine del Caccia.

Dalla documentazione in atti risulta inoltre che al Caccia vennero somministrati prima della gara di cui trattasi, secondo “protocollo” approvato dal medico sociale, farmaci e integratori (v. verbale di prelievo e dichiarazioni dell'incolpato alla Procura Antidoping) che certamente non contengono sostanze anabolizzanti, onde tale assunzione non può essere causa della positività riscontrata sul campione prelevato a fine gara.

Quanto poi all'assunzione di integratori, il medico sociale ha dichiarato all'Ufficio di Procura Antidoping che la stessa può avvenire solo dietro sua prescrizione e che tutti gli

esami chimici condotti recentemente su tali prodotti al fine di accertarne la contaminazione con sostanze che potesse spiegare la positività riscontrata nelle urine del calciatore, hanno dato esito negativo. Non è quindi stato fornito alcun elemento utile al fine di dimostrare che gli integratori alimentari eventualmente assunti dal Caccia nell'occasione contenessero sostanze idonee a causare la presenza di metaboliti del nandrolone nelle urine, così come verificato al controllo antidoping.

Si deve infine prendere in considerazione l'affermazione del perito di parte (relazione Grossi, p. 8) ripresa dalla difesa (memoria 16/7/01, p. 30) secondo cui l'assunzione di anabolizzanti, per determinare l'aumento della massa muscolare dell'atleta, deve avvenire con cicli di terapia della durata di almeno un mese. Orbene, se ciò fosse effettivamente avvenuto nel caso dell'incolpato, vi sarebbe stata una risposta "feedback" degli steroidi endogeni (testosterone, etiolanolone, androsterone), che invece sono risultati perfettamente nella norma sia nei rapporti che nelle concentrazioni: ciò porta ad escludere con assoluta sicurezza, a detta della difesa, che il Caccia possa essere stato sottoposto a trattamento prolungato idoneo a spiegare effetti sulla sua massa muscolare.

La Commissione osserva che le conclusioni cui è pervenuto il perito di parte possono essere accolte e condivise nel limitato senso di escludere con ragionevole certezza che l'incolpato, nel corso della sua carriera agonistica, abbia fatto uso, continuativo o sporadico, di sostanze anabolizzanti e quindi si sia reso colpevole di doping intenzionale ai sensi dell'art. 2 dell'allegato sanzionatorio al Regolamento Antidoping (ipotesi del resto neppure contemplata nell'atto di deferimento).

Non sembra invece che dette pur autorevoli conclusioni possano contrastare i risultati di laboratorio emersi all'esito delle analisi condotte sul campione prelevato dopo la gara Sampdoria-Piacenza ed escludere anche l'assunzione colposa di sostanze vietate da parte dell'incolpato nella specifica circostanza, dal momento che non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine ad altre ipotetiche cause della positività.

Deve pertanto concludersi che il Caccia non abbia addotto alcuna valida ragione che consenta di disattendere le risultanze degli accertamenti svolti dal laboratorio di analisi antidoping, con la conseguenza dell'affermazione della sua responsabilità per la violazione di cui all'art. 1 lett. b) dell'allegato sanzionatorio al Regolamento Antidoping nel testo deliberato dal Commissario Straordinario F.I.G.C. in data 21/2/01, ritenuto più favorevole all'incolpato (rispetto al testo vigente all'atto della consumazione dell'illecito, cioè all'epoca del prelievo) perché prevede la possibilità di riduzione della sanzione della squalifica al di sotto del minimo edittale di 2 anni, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali rimesse alla discrezionale valutazione degli organi disciplinari.

Nella determinazione della sanzione questa Commissione ritiene di dovere applicare, anche in adesione alle richieste della Procura Antidoping ed ai più recenti orientamenti della CAF (caso Bucchi-Monaco), la sanzione base nel minimo edittale di anni 2 di squalifica – tenuto conto della contenuta gravità del superamento del limite di positività (3,4ng/ml per il norandrosterone e 3,2 ng/ml per il noreticolanolone, ridotti, per la densità urinaria dell'atleta, rispettivamente a 2,6 ng/ml e a 2,5 ng/ml), - con diminuzione di 2/3, avuto riguardo alle risultanze sopra messe in rilievo, che inducono ad ipotizzare che la sostanza vietata sia stata colposamente assunta dal Caccia nella singola occasione, potendosi – come detto sopra – accettare le conclusioni del perito di parte che ha evidenziato la non compatibilità dei valori di testosterone (76 ng/ml) accertati con l'assunzione di steroidi anabolizzanti ai fini del doping intenzionale.

Pertanto, in applicazione dell'art. 1 lett. b) punto III dell'allegato 1 al Regolamento Antidoping cit., la Commissione ritiene sanzione congrua per il Caccia quella di 8 mesi di squalifica, cui deve essere aggiunta – a fini di maggiore afflittività – l'ammenda di lire 50.000.000, così quantificata in funzione dei livelli di remunerazione del calciatore. Invero l'art. 7 del cit. allegato sanzionatorio consente l'applicazione cumulativa delle due sanzioni,

ma, nel combinato disposto con l'art. 1 lett. b) punto III, non pare invece ammettere la parziale commutazione (della squalifica con l'ammenda) richiesta dall'accusa.

Appare altresì doverosa l'applicazione (pure prevista dal cit. art. 7) della misura (di natura tipicamente preventiva) dell'imposizione di controlli antidoping a sorpresa per la durata di mesi 6 a decorrere dalla cessazione della squalifica. L'organo deputato all'attuazione di tale misura sembra dover essere individuato nell'Ufficio di Procura Antidoping.

Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al calciatore **Nicola Caccia**, tesserato per la Società Piacenza, la sanzione della squalifica per mesi **otto** a far tempo dal 3 maggio 2001, data del provvedimento di sospensione, oltre all'ammenda di L. 50.000.000.

Dispone l'effettuazione nei confronti di Nicola Caccia di controlli antidoping senza preavviso per il periodo di mesi **sei** a decorrere dalla scadenza della squalifica.

Delega l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per l'attuazione di tale misura.

sig. Stefano SACCHETTI

Con nota del 2 maggio 2001, il Segretario della F.I.G.C. trasmetteva a questa Commissione la segnalazione in pari data dell'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. riguardante il calciatore Sacchetti Stefano, tesserato per la Soc. Piacenza, dalla quale emergeva che il predetto era risultato positivo per la presenza, in concentrazione superiore ai limiti stabiliti dal CIO, di metaboliti di nandrolone (norandrosterone e noreticolanalone), in esito alle analisi di revisione del campione biologico prelevato in occasione di un controllo antidoping effettuato al termine della gara Sampdoria-Piacenza del 23/12/00.

La Commissione Disciplinare, con provvedimento del 3 maggio 2001, disponeva la sospensione in via cautelare da ogni attività sportiva del Sacchetti, con decorrenza immediata.

In data 11 maggio 2001 l'Ufficio Procura Antidoping del CONI procedeva all'audizione del calciatore e del medico sociale del Piacenza, dott. Costantino. Il primo dichiarava di aver assunto, oltre ai farmaci indicati nel verbale di prelievo antidoping, aminoacidi ramificati, betacarotene e acido folico su prescrizione dell'osteopata Peroni di Como approvata dal medico sociale. Questi riferiva che il trattamento farmacologico dei calciatori veniva effettuato solo su sua prescrizione, anche per gli integratori, in relazione ai quali egli provvedeva a spiegare preventivamente agli atleti le ragioni e gli effetti del loro impiego.

Con atto del 14 maggio 2001, l'Ufficio di Procura Antidoping del CONI deferiva a questa Commissione il calciatore, chiedendo l'applicazione nei suoi confronti della sanzione della squalifica di 16 mesi dall'attività agonistica, prevista dal vigente regolamento antidoping.

Dopo la rituale contestazione dell'addebito, l'incolpato inviava memoria difensiva con allegazioni documentali. In tale memoria l'incolpato eccepiva, in via preliminare, che il vigente Regolamento Antidoping non assicura adeguatamente il diritto al contraddittorio dell'atleta risultato positivo in sede di prima analisi posto che: a) al perito di fiducia eventualmente nominato è riconosciuto il diritto di mera assistenza alle operazioni di analisi di revisione, senza facoltà di formulare osservazioni e riserve, presentare note tecniche etc.; b) che il risultato delle analisi di revisione è inappellabile e come tale non contestabile dall'incolpato in sede disciplinare; c) che queste previsioni confliggono con i principi in tema di diritto di difesa sanciti a livello costituzionale (art. 24 Cost.) e di legislazione ordinaria (art. 230 c.p.p.; art. 223 disp. coord. c.p.p.). Nel merito, la difesa dell'incolpato osservava come, in base alle acquisizioni scientifiche attuali, la presenza di metaboliti del nandrolone nelle urine non potesse di per sé costituire indizio di doping, atteso che la produzione endogena o conseguente all'assunzione di integratori alimentari o di carne animale ben poteva determinare il superamento del limite di 2 ng/ml stabilito dal CONI,

specie in atleti sottoposti a stress agonistico, tant'è che l'UCI (Unione Ciclistica Internazionale) aveva elevato a 5 ng/ml la soglia di positività al nandrolone, con decorrenza dal 15/3/01. Inoltre la difesa rilevava come la presunzione di doping derivante dalla presenza di nandrolone nelle urine, a prescindere da qualunque accertamento sull'elemento soggettivo della violazione (dolo o colpa) contrastasse con il principio generale "*nulla poena sine culpa*" sancito in via generale dall'art. 3 legge 689/81 in tema di illeciti amministrativi. Contestava inoltre la persuasività degli studi scientifici menzionati dal Procuratore Antidoping nell'atto di deferimento, atteso che ben più ampia letteratura scientifica dimostrava come la fissazione del limite di 2 ng/ml non rispondesse ad un'effettiva massima d'esperienza. La difesa sottolineava poi come il medico sociale dott. Costantino, non solo avesse garantito di non aver mai prescritto ai calciatori l'assunzione di sostanze dopanti, ma avesse anche escluso tassativamente la possibilità che Sacchetti avesse assunto di sua iniziativa tali sostanze. Infine, dal punto di vista strettamente chimico, la difesa denunciava come in sede di analisi non fosse stato preso in giusta considerazione il fatto che i livelli di testosterone accertati (92 ng/ml) fossero tali da escludere la somministrazione prolungata di nandrolone. Tanto esposto, la difesa concludeva chiedendo che la Commissione: in via preliminare, accertasse la violazione del diritto al contraddittorio e annullasse il procedimento; nel merito, in via principale, dichiarasse l'inaffidabilità scientifica del limite di 2 ng/ml e assolvesse il Sacchetti; in via subordinata, dichiarasse non dimostrata l'origine esogena dei metaboliti del nandrolone ed assolvesse l'incolpato; revocasse inoltre in tutti i casi di cui sopra la sospensione cautelare; in via ulteriormente subordinata, applicata la previsione di cui all'art. 1, comma 1 punto b) dell'all.to 1 del Regolamento Antidoping del CONI, irrogasse all'incolpato una sanzione non superiore ad 8 mesi di squalifica.

Alla riunione del 20/7/01 comparivano il Procuratore Antidoping, nonché il deferito con il proprio difensore. Veniva sentito come teste il dott. Costantino.

A conclusione della sua esposizione, il Capo dell'Ufficio di Procura Antidoping chiedeva la dichiarazione di responsabilità del Sacchetti e l'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni della squalifica per 8 mesi e dell'ammenda di lire 100.000.000 sulla base del Regolamento antidoping approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1065 del 22/12/00.

La difesa dell'incolpato, dopo avere ampiamente illustrato le argomentazioni a sostegno della non colpevolezza del proprio assistito in ordine all'infrazione allo stesso contestata, ne chiedeva il proscioglimento.

La Commissione, letti gli atti, esaminata la documentazione acquisita e sentite le parti, rileva innanzitutto che non vi è motivo di dubitare della correttezza degli accertamenti di laboratorio eseguiti su campioni di urina prelevati al Sacchetti dopo la disputa della gara Sampdoria-Piacenza del 23 dicembre 2000. L'analisi e la controanalisi hanno evidenziato, come risulta dagli atti allegati al deferimento, la presenza nel liquido organico del calciatore di norandrosterone e di noreticolanone, metaboliti del nandrolone, in concentrazione superiore al limite di 2 ng/ml.

La difesa ha eccepito anzitutto che le analisi di revisione sarebbero state eseguite in violazione del diritto al contraddittorio dell'incolpato. L'eccezione deve essere disattesa. Esclusa la possibilità di applicazione analogica, in sede disciplinare, delle norme del codice di procedura penale, si osserva che ai sensi dell'art. 9, comma 4 del Regolamento Antidoping (C.U. F.I.G.C. del 21/2/01) vigente all'epoca (10-26/4/01) di effettuazione delle analisi di revisione, possono "assistere" alle operazioni l'atleta od un suo rappresentante, nonché un perito designato entro e non oltre le 24 ore precedenti. Ora, interpretando tale previsione secondo logica e buon senso, ed in conformità ai principi generali in tema di diritto al contraddittorio, è indubbio che la facoltà di assistenza del perito non può esaurirsi in quella di presenza muta ed inerte, ma implica sicuramente la possibilità di interloquire nello svolgimento delle operazioni, sia per contestare oralmente

metodiche od opzioni tecniche, sia per far constare a verbale riserve ed eccezioni: diversamente opinando la facoltà di assistenza si risolverebbe in un vuoto simulacro, come tale del tutto inidoneo ai fini di salvaguardare il diritto di difesa e di contribuire all'accertamento dei dati chimici rilevanti secondo procedure tecnicamente e scientificamente corrette. Nel caso di specie, risulta appunto che il perito di parte dott. Grossi non solo ha partecipato alle operazioni di analisi di revisione, ma ha anche potuto segnalare al Direttore Scientifico del Laboratorio della Federazione Medico Sportiva di Roma (dott. Botrè) la mancanza di *“uno standard puro sigillato di riferimento per il norandrosterone”* nonché *“della necessaria documentazione che dimostrasse la corretta conservazione ed attendibilità dello standard, aperto molti mesi prima”* (v. perizia dott. Grossi 2/7/01, p. 3): siffatto intervento difensivo ha determinato la sospensione delle procedure di analisi, onde consentire al Laboratorio di rifornirsi (in Australia, come riferito dal Procuratore Antidoping) dello standard, per poter quindi riprendere regolarmente le operazioni in data 26 aprile. E' dunque dimostrato per tabulas che all'incolpato ed al suo perito non è stato in alcun modo precluso l'esercizio attivo del diritto al contraddittorio, posto che la contestazione formulata in ordine allo standard di riferimento per il norandrosterone è stata de plano accolta dal Direttore del Laboratorio con l'immediata adozione degli adempimenti conseguenti (v. anche nota integrativa al verbale di apertura in controanalisi del campione 26/4/01 ove si dà atto di ulteriori osservazioni formulate dal perito di parte, dott. Grossi, in sede di revisione di analisi e delle valutazioni espresse al riguardo dal dott. Botrè). Quanto alla previsione di inappellabilità dei risultati delle analisi di revisione (art. 9, comma 7), si osserva che essa preclude – per ovvie esigenze di definizione delle operazioni – il rifacimento di ulteriori analisi sul medesimo campione, ma non impedisce affatto all'interessato di contestarne l'attendibilità, denunciando violazioni di norme procedurali o di prescrizioni tecnico-scientifiche.

Nel merito, si osserva che la sostanza di cui trattasi è vietata in quanto compresa, quale *“steroidi anabolizzanti androgeni”*, nell'elenco delle classi di sostanze vietate e pratiche doping emanato dal CIO per l'anno 2000 (classe I lett.c) ed in vigore al momento del prelievo (23/12/00).

La difesa del Sacchetti, pur non contestando la positività dell'analisi, ne attribuisce l'origine e la responsabilità non all'assunzione, dolosa o colposa, della sostanza vietata da parte dell'incolpato, bensì ad una serie di altre ipotetiche cause, la prima delle quali potrebbe consistere nella produzione endogena dei metaboliti del nandrolone da parte dell'organismo del calciatore.

Tale assunto difensivo si basa essenzialmente su lavori scientifici attestanti l'esistenza di tale produzione endogena ed il riscontro della stessa in laboratorio. Si tratta di pubblicazioni in buona parte già note alla Commissione, che ha avuto modo di prenderne conoscenza nel corso di altri procedimenti (vedi C.U. n. 182 del 24/11/00 e n. 331 del 2/3/01). Come già osservato in tali precedenti, la Commissione ritiene che su tale materia non esista un orientamento consolidato ed univoco, tale da porre in dubbio in concreto la validità dei parametri di riferimento universalmente utilizzati per la determinazione del livello di concentrazione al di sopra del quale il soggetto viene considerato positivo (per il norandrosterone 2 ng/ml). Agli studi invocati dalla difesa, possono essere infatti contrapposti quelli – altrettanto prestigiosi ed affidabili - citati dal Procuratore Antidoping Dehennin e altri, 1999; Kintz ed altri, 1999; Le Bizec e altri, 1999) tutti attestanti che in soggetti sani i valori di NA e NE sono di gran lunga inferiori al limite di 2 ng/ml.

Anche il recentissimo studio di Reznik ed altri (2001) in tema di produzione endogena di metaboliti del nandrolone, compreso il noreticolanone, in soggetti in condizione di stress metabolico indotto in laboratorio, nelle conclusioni afferma che in un individuo sano non dopato la concentrazione di norandrosterone e noreticolanone nell'urina, dopo stimolazione metabolica od ormonale, è inferiore ad 1 ng/ml. In relazione ai risultati della loro ricerca, Reznik ed i suoi associati affermano che quanto da essi accertato costituisce

supporto per il limite di 2 ng/ml applicato dai laboratori accreditati dal Comitato Olimpico Internazionale per il giudizio di positività relativamente a doping anabolico (“*Our findings constitute support for the limit of 2µg/L NA and NE applied by the International Olympic Committee accredited laboratories for declaring positive anabolic doping*”).

In conclusione, la tesi della produzione endogena, in condizioni di stress, dei metaboliti rilevati, nella misura riscontrata nel liquido organico del Sacchetti, non può essere accettata, non trovando conforto univoco nella comunità scientifica internazionale. Quel che può ammettersi è che la quantità di metaboliti di nandrolone di produzione endogena varia sensibilmente da soggetto a soggetto e può essere altresì incrementata in condizioni di stress fisico (allenamento intenso, prestazioni agonistiche) fino anche a tre volte la concentrazione normale dell’atleta (v. gli studi di Le Bizec e Kintz citati anche dalla difesa), ma non vi è alcuna prova – allo stato delle attuali conoscenze medico-chimiche – che siffatte variazioni (di origine endogena) possano addirittura arrivare al superamento della soglia di 2 ng/ml. Il fatto che altre federazioni sportive (UCI) abbiano adottato limiti più elevati può (presumibilmente) essere spiegato con le peculiari caratteristiche dello specifico sport (ciclismo) praticato (notevole durata dello sforzo fisico, imponente disidratazione), ma non può giustificare la messa in discussione del limite (quello dei 2 ng/ml) attualmente vigente presso la F.I.G.C. e, come detto, tuttora rispondente agli orientamenti prevalenti della comunità scientifica.

Ulteriore conferma alla conclusione di cui sopra risiede nell’osservazione che, ove l’organismo del Sacchetti effettivamente producesse, in condizioni di stress, rilevanti quantità dei metaboliti riscontrati, la sua positività al nandrolone sarebbe dovuta risultare sistematicamente in tutti (o almeno in buona parte dei) i controlli cui egli è stato presumibilmente sottoposto (per sorteggio antidoping) in epoca sia anteriore che successiva alla gara del 23/12/00, a parità di condizioni quanto a stress agonistico (v. audizione del medico sociale dott. Costantino da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping in data 11/5/01). Non solo, ma di tale anomalia congenita (straordinaria capacità di produzione endogena di nandrolone) la società (che notoriamente non manca di sottoporre ad accurati e frequenti esami medico-clinici le condizioni di salute dei propri calciatori) avrebbe dovuto essere informata già da epoca ben anteriore alla gara suddetta ed avrebbe quindi dovuto, attesa la vigente regolamentazione antidoping, informarne per tempo le competenti autorità medico-sportivo per sottrarre il Sacchetti al rischio di incolpazioni disciplinari.

Si può quindi concludere che l’ipotesi della produzione endogena dei metaboliti del nandrolone non è neppure supportata, nel caso di Sacchetti, da alcun dato individuale concreto che la possa avvalorare.

Le altre ipotesi avanzate nella perizia dott. Grossi (pp. 10 ss.) in ordine alla possibilità di inconscia assunzione attraverso l’ingestione di farmaci o integratori nutrizionali “inquinati” o di alimenti, quali carni animali trattate con estrogeni, sono rimaste anch’esse a livello teorico, non essendo stata allegata alcuna circostanza specifica diretta a provare l’assunzione di cibi trattati con estrogeni o di farmaci o integratori alimentari contenenti sostanze che possano giustificare la presenza di metaboliti del nandrolone nelle concentrazioni riscontrate nelle urine del Sacchetti.

Dalla documentazione in atti risulta inoltre che al Sacchetti vennero somministrati prima della gara di cui trattasi, secondo “protocollo” approvato dal medico sociale, farmaci e integratori (v. verbale di prelievo e dichiarazioni dell’incolpato alla Procura Antidoping) che certamente non contengono sostanze anabolizzanti, onde tale assunzione non può essere causa della positività riscontrata sul campione prelevato a fine gara.

Quanto poi all’assunzione di integratori, il medico sociale ha dichiarato all’Ufficio di Procura Antidoping che la stessa può avvenire solo dietro sua prescrizione e che tutti gli esami chimici condotti recentemente su tali prodotti al fine di accertarne la contaminazione con sostanze che potesse spiegare la positività riscontrata nelle urine del calciatore, hanno dato esito negativo. Non è quindi stato fornito alcun elemento utile al fine di dimostrare che

gli integratori alimentari eventualmente assunti dal Sacchetti nell'occasione contenessero sostanze idonee a causare la presenza di metaboliti del nandrolone nelle urine, così come verificato al controllo antidoping.

Si deve infine prendere in considerazione l'affermazione del perito di parte (relazione Grossi, p. 8) ripresa dalla difesa (memoria 16/7/01, p. 31) secondo cui l'assunzione di anabolizzanti, per determinare l'aumento della massa muscolare dell'atleta, deve avvenire con cicli di terapia della durata di almeno un mese. Orbene, se ciò fosse effettivamente avvenuto nel caso dell'incolpato, vi sarebbe stata una risposta "feedback" degli steroidi endogeni (testosterone, eticolanone, androsterone), che invece sono risultati perfettamente nella norma sia nei rapporti che nelle concentrazioni: ciò porta ad escludere con assoluta sicurezza, a detta della difesa, che il Sacchetti possa essere stato sottoposto a trattamento prolungato idoneo a spiegare effetti sulla sua massa muscolare.

La Commissione osserva che le conclusioni cui è pervenuto il perito di parte possono essere accolte e condivise nel limitato senso di escludere con ragionevole certezza che l'incolpato, nel corso della sua carriera agonistica, abbia fatto uso, continuativo o sporadico, di sostanze anabolizzanti e quindi si sia reso colpevole di doping intenzionale ai sensi dell'art. 2 dell'allegato sanzionatorio al Regolamento Antidoping (ipotesi del resto neppure contemplata nell'atto di deferimento).

Non sembra invece che dette pur autorevoli conclusioni possano contrastare i risultati di laboratorio emersi all'esito delle analisi condotte sul campione prelevato dopo la gara Sampdoria-Piacenza ed escludere anche l'assunzione colposa di sostanze vietate da parte dell'incolpato nella specifica circostanza, dal momento che non è stata raggiunta alcuna certezza in ordine ad altre ipotetiche cause della positività.

Deve pertanto concludersi che il Sacchetti non abbia addotto alcuna valida ragione che consenta di disattendere le risultanze degli accertamenti svolti dal laboratorio di analisi antidoping, con la conseguenza dell'affermazione della sua responsabilità per la violazione di cui all'art. 1 lett. b) dell'allegato sanzionatorio al Regolamento Antidoping nel testo deliberato dal Commissario Straordinario F.I.G.C. in data 21/2/01, ritenuto più favorevole all'incolpato (rispetto al testo vigente all'atto della consumazione dell'illecito, cioè all'epoca del prelievo) perché prevede la possibilità di riduzione della sanzione della squalifica al di sotto del minimo edittale di 2 anni, in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali rimesse alla discrezionale valutazione degli organi disciplinari.

Nella determinazione della sanzione questa Commissione ritiene di dovere applicare, anche in adesione alle richieste della Procura Antidoping ed ai più recenti orientamenti della CAF (caso Bucchi-Monaco), la sanzione base di anni 2 mesi 6 di squalifica – tenuto conto della considerevole gravità del superamento del limite di positività (8,94 ng/ml per il norandrosterone e 5,5 ng/ml per il noreticolanone, ridotti, per la densità urinaria dell'atleta, rispettivamente a 7,1 ng/ml e a 4,4 ng/ml), - con diminuzione di 2/3, avuto riguardo alle risultanze sopra messe in rilievo, che inducono ad ipotizzare che la sostanza vietata sia stata colposamente assunta dal Sacchetti nella singola occasione, potendosi – come detto sopra – accettare le conclusioni del perito di parte che ha evidenziato la non compatibilità dei valori di testosterone (92 ng/ml) accertati con l'assunzione di steroidi anabolizzanti ai fini del doping intenzionale.

Pertanto, in applicazione dell'art. 1 lett. b) punto III dell'allegato 1 al Regolamento Antidoping cit., la Commissione ritiene sanzione congrua per il Sacchetti quella di 10 mesi di squalifica, cui deve essere aggiunta – a fini di maggiore afflittività – l'ammenda di lire 50.000.000, così quantificata in funzione dei livelli di remunerazione del calciatore. Invero l'art. 7 del cit. allegato sanzionatorio consente l'applicazione cumulativa delle due sanzioni, ma, nel combinato disposto con l'art. 1 lett. b) punto III, non pare invece ammettere la parziale commutazione (della squalifica con l'ammenda) richiesta dall'accusa.

Appare altresì doverosa l'applicazione (pure prevista dal cit. art. 7) della misura (di natura tipicamente preventiva) dell'imposizione di controlli antidoping a sorpresa per la durata di

mesi 6 a decorrere dalla cessazione della squalifica. L'organo deputato all'attuazione di tale misura sembra dover essere individuato nell'Ufficio di Procura Antidoping.

Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al calciatore **Stefano Sacchetti**, tesserato per la Società Piacenza la sanzione della squalifica per mesi **dieci** a fare tempo dal 3 maggio 2001, data del provvedimento di sospensione, oltre all'ammenda di L. 50.000.000.

Dispone l'effettuazione nei confronti di Sacchetti Stefano di controlli antidoping, senza preavviso, per il periodo di mesi **sei** a decorrere dalla scadenza della squalifica.

Delega l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. per l'attuazione di tale misura.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 6 agosto 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 LUGLIO 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro